REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/823 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2021

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ([1]) (in prosieguo il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 ([2]), la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia («l'inchiesta iniziale»).

(2) Il 4 giugno 2018, a seguito di un riesame intermedio parziale relativo alle sovvenzioni a favore di tutti i produttori esportatori, la Commissione ha deciso di mantenere immutate le misure inizialmente stabilite [regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione] ([3]). La Commissione ha appurato che la modifica della legislazione turca in materia di sovvenzioni ai produttori di trote, oggetto del riesame, non giustificava la rettifica dei dazi compensativi applicati a tutti i produttori di trote della Turchia. Tuttavia si è osservato che le ripercussioni della modifica legislativa variavano a livello delle singole società e a seconda della specifica situazione di ciascuna società ([4]).

(3) Il 15 maggio 2020, a seguito di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha modificato il livello del dazio compensativo nei confronti di un produttore esportatore [regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione] ([5]).

(4) I dazi compensativi definitivi attualmente in vigore sono compresi tra l'1,5 % e il 9,5 %.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

(5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di scadenza ([6]), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 12).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 14).

([4]) Considerando 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/823.

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione, del 15 maggio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 18.5.2020, pag. 3).

([6]) Avviso di scadenza di alcune misure antisovvenzioni (GU C 209 del 20.6.2019, pag. 34).